

regionale 15 gennaio 1985, n. 5.

**Contributo della Regione del Veneto all'Istituto Con-**  
**figliachi di Padova.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La Regione del Veneto concede un contributo finan-  
ziario di lire 600 milioni all'Istituto Configliachi di Pa-  
dova limitatamente all'esercizio finanziario 1984, al fine di  
sostenere l'attività svolta dall'Istituto stesso.

Art. 2

L'Istituto Configliachi è tenuto a presentare il ren-  
to sull'utilizzazione del contributo regionale entro  
15 giorni dalla data di erogazione della somma di cui  
all'art. 1.

Art. 3

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente  
legge si fa fronte mediante l'istituzione di un apposito  
capitolo nello stato di previsione della spesa del bi-  
ennio per l'esercizio finanziario 1985 e la riduzione di  
importo del Cap. 61401 «Fondo regionale per i ser-  
vizi sociali — Contributi agli Enti locali».

Art. 4

Lo stato di previsione della spesa del bilancio  
regionale 1984-1986 sono apportate le seguenti varia-

zioni in diminuzione:

61401 — «Fondo regionale per servizi sociali «Con-  
tributi agli Enti Locali»

per il biennio Pluriennale

L. 600.000.000

L. —

zioni in aumento:

1370 — «Contributo della Regione a favore dell'Ist-  
ituto Configliachi di Padova» (C.n.i.)

per il biennio Pluriennale

L. 600.000.000

L. —

Cat. 02 Sez. 03

STAT 1.1.1.62.2.08.07

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del-  
l'art. 4 dello Statuto ed entra in vigore il giorno suc-  
cedente alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale  
della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Uffi-  
ciale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque  
osserverla e di farla osservare come legge della  
Regione veneta.

Venezia, 15 gennaio 1985

Bernini